

## LPU – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

### Le ipotesi di applicazione del Lavoro di Pubblica Utilità (LPU) nel processo penale

#### **C. LPU COME OBBLIGO PER L'AMMISSIONE A UN BENEFICIO**

##### **C/1. Il LPU è disposto dal Giudice, ai sensi dell'art. 165 CP, come uno degli obblighi del condannato per essere ammesso alla sospensione condizionale della pena.**

Tratto dal testo coordinato del Codice Penale aggiornato con le modifiche apportate dalla L. 28 aprile 2015, n. 58, dalla L. 22 maggio 2015, n. 68 e dalla L. 27 maggio 2015, n. 69.

#### **Art. 165**

#### **Obblighi del condannato**

**La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa <sup>(1)</sup>, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.**

**La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.** <sup>(2)</sup>

La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163. <sup>(3)</sup>

Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno. <sup>(4)</sup>

Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.

(1) Periodo modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), della [L. 11 giugno 2004, n. 145](#).

(2) Le parole: "salvo che ciò sia impossibile" sono state soppresse dall'art. 2, comma 1, lett. b) della [L. 11 giugno 2004, n. 145](#).

(3) Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. c), della [L. 11 giugno 2004, n. 145](#).

(4) Comma inserito dall'art. 2, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69.

#### **Art. 166**

#### **Effetti della sospensione**

La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie.

La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificatamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.

#### **Art. 167**

#### **Estinzione del reato**

**Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto.**

**In tal caso non ha luogo l'esecuzione delle pene.**

#### **Art. 168**

#### **Revoca della sospensione**

Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164 (La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella

irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163), **la sospensione condizionale della pena è revocata** di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:

1. commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;
2. riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163.

Qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall'art. 163, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena. La sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative. La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale. <sup>(1)</sup>

(1) Comma aggiunto dall'art. 1 della [L. 26 marzo 2001, n. 128](#)